



TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA

-PRIMA SEZIONE CIVILE -

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Piano del consumatore: R.G. n. 6/2020

Il Giudice, in persona della dott.ssa Ambra Alvano,

letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta per l'omologa;

rilevato che, con ricorso depositato il 12.5.2020 [REDACTED] ha chiesto fissarsi udienza ex art. 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa di "piano del consumatore" redatto con l'ausilio dell' Organismo di Composizione della Crisi nella persona del dott. ssa Valentina Rizzo;

richiamati i precedenti provvedimenti del 21.3.2021 nonché del 3.6.2020 e del 19.7.2021 e viste le integrazioni depositate;

Sentite le parti all'udienza fissata per l'omologa;

OSSERVA

Il ricorrente ha depositato una proposta di composizione della crisi che prevede pagamenti così sintetizzabili: il 100 % dei compensi e delle spese della procedura; il 50,87% del creditore ipotecario Bnl Spa; lo stralcio dei debiti nei confronti di ADER;

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali - per un totale di € 30.209,58 - entro 7 anni dall'omologa del piano, tramite la corresponsione della somma mensile di € 609,00 pari alla quota messa a disposizione dal debitore sulla propria pensione (€ 100,00) + la quota messa a disposizione dai terzi finanziatori [REDACTED] pari ad € 509,00, calcolate già al netto delle spese personali necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

Dopo la fissazione dell'udienza, si è provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'OCC e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori dei ricorrenti nonché agli enti fiscali.

Si è costituita in giudizio soltanto la BNL la quale ha chiesto la rifissazione dell'udienza di omologa per non essere stato rispettato il termine a difesa, sebbene successivamente non abbia presentato osservazioni al piano.

Nessun altro creditore è comparso all'udienza fissata, per svolgere osservazioni.

Ebbene, il piano proposto può essere omologato.

Va osservato che, in base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti che il ricorrente:

- è qualificabile alla stregua di “debitore persona fisica” che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;

- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;

- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;

- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;

- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Il piano risulta inoltre corredato:

a) dell'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme loro spettanti, ovvero BNL (€ 27.360,00) oltre ai compensi e alle spese previste per il legale ed il gestore della crisi, per un totale di € 30.209,58. Per il creditore Agenzia delle Entrate – Riscossione è stato invece previsto lo stralcio della posizione.

b) l'indicazione dei beni di cui il ricorrente è proprietario. Più nello specifico il ricorrente risulta proprietario del bene iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, al foglio ■■■ Particella ■■■, sub ■■■; inoltre, in seguito ad integrazione è stato specificato che il ricorrente risulta altresì proprietario di n. 3 quote di particelle immobiliari, per 1/9 e 2/9, frutto di successione *ex lege* di

██████████ su cui pende procedimento di divisione ereditaria giudiziale e di un bene mobile registrato, rappresentato da Fiat Stilo con data immatricolazione 2001;

c) l'attestazione della fattibilità del piano da parte dell'O.C.C. e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti;

d) L'indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

Risulta, inoltre, che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 2, sono soddisfatti non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

A tale ultimo proposito, si legge nella relazione del professionista incaricato che il valore commerciale del bene, è pari ad € 53.600,00, tenendo conto del prezzo pattuito nell'atto di compravendita del 2009, moltiplicato per un indice di attualizzazione (si v. pag. 28 relazione O.C.C.). Ne discende che la misura di € 27.360,00, prevista nel piano quale valore del debito consolidato nei confronti del creditore ipotecario, attestandosi ad oltre il 50 % dell'importo stimato, è in linea con il presumibile valore di realizzo (considerando che in media le prime aste vanno deserte e che la vendita si attesta usualmente al valore del 50% della perizia immobiliare).

Si evidenzia altresì che nel giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, non può non tenersi conto che quest'ultima prospettiva reca con sé l'inevitabile alea della vendita e del tempo necessario per il suo verificarsi.

Con riferimento poi all'ADER, il piano ne prevede lo stralcio, in linea con quanto accadrebbe in caso di liquidazione, ove, in ragione dell'esistenza di un creditore ipotecario, finirebbe col rimanere totalmente insoddisfatta (si v. in tema Tribunale Napoli Nord, sez. III, 21/12/2018).

Giova poi precisare, con riferimento alla categoria dei creditori privilegiati, che, alla concessione di una dilazione ultrannuale non osta il disposto dell'art. 8,

comma 4 l. 3 del 2012. Tale principio è stato di recente chiarito dalla S.C. nella sentenza resa dalla sez. I, n.17834 del 03/07/2019, la quale ha affermato che: *“negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'[art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012](#), ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore”* e che *“né la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore”*.

Nel caso specifico, come si è innanzi esposto il creditore ipotecario si è limitato genericamente a chiedere una nuova fissazione dell'udienza nel rispetto del termine a difesa, ma successivamente non ha presentato formali contestazioni al piano né è comparso all'udienza rifissata, su sua sollecitazione, per l'omologa.

Con riferimento inoltre alle quote di particelle immobiliari, si legge nell'integrazione resa dall'O.C.C. che trattasi di quote indivise di bene che non risulta comodamente divisibile neanche previo intervento radicale di ristrutturazione anche in considerazione del numero di comproprietari nonché dei procedimenti giudiziari in essere, sicché il presumibile valore di realizzo che è comunque irrisorio, tenendo conto della titolarità solo di 1/9 e di 2/9 sui beni in oggetto, non può essere considerato nel patrimonio disponibile del piano.

Tanto premesso, va rammentato che, in ossequio a quanto statuito dal nuovo art. 7 n. 2 let. d-ter) l. 3/2012 introdotto dall'[art. 4-ter, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla citata [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#) (ed applicabile alla procedura in oggetto in forza dell'[art. 4-ter, comma 2, del medesimo D.L. n. 137/2020](#)) la proposta del piano non è ammissibile

quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Si tratta di una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe (al contempo specificandolo) il campo di comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura, individuandoli in quelli commessi con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un *climax* ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con conseguente restringimento delle maglie di responsabilità del debitore.

Per colpa grave può intendersi qualsiasi grave negligenza del debitore nell'indebitarsi, perimetrata in negativo dal concetto limitrofo di colpa lieve che, a seguito dell'intervento riformatore, ha perso rilevanza.

La malafede, in questo contesto, può intendersi come un qualcosa in più della colpa grave, connotando un comportamento caratterizzato dalla consapevolezza anche della sicura lesione dell'interesse creditorio conseguente alla condotta posta in essere.

Infine, gli atti in frode possono essere definiti come quella categoria multiforme di comportamenti non tipizzati, dolosamente preordinati a pregiudicare le ragioni dei creditori. Si considerano rilevanti tutti gli atti, i comportamenti e le iniziative idonei, sul piano oggettivo a pregiudicare il consenso informato dei creditori e connotati, sul piano soggettivo, dalla consapevolezza di tale potenziale pregiudizio (tra tali atti si ritiene in dottrina che possano ricondursi esemplificativamente (ma non solo) quelle attività di occultamento o dissimulazione dell'attivo, di dolosa omissione di crediti e di esposizione di passività insussistenti, indicati dall'art. 173 l. fall. in tema di concordato).

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla particolareggiata relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che il ricorrente versi in uno di detti stati. Nella relazione e nelle note integrative al ricorso si legge infatti che il reddito del ricorrente si è drasticamente ridotto per cause a lui non imputabili, quali la perdita del lavoro dovuto a problemi di salute, nonché la separazione con la compagna (cfr: *“i primi sintomi dell'indebitamento sorgono nella circostanza in cui sopraggiunge la separazione del sig. ██████████ dalla compagna, nonché nel momento in cui allo stesso viene diagnosticata una*

patologia nota come “epatite cronica HCV” a causa della quale è costretto a lasciare il proprio lavoro”).

L’assunzione di obbligazioni è in ogni caso antecedente a questo periodo di decremento reddituale e sussisteva la capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni nel momento storico in cui le contraeva: in particolare il mutuo ipotecario per l’acquisto della casa veniva acceso nel 2010, periodo in cui l’istante lavorava presso la ditta di [REDACTED] sita in [REDACTED], per come attestato dall’O.C.C. (si v. pag. 24 della relazione in atti).

Neppure sono emersi elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l’intento di danneggiare i creditori medesimi.

Si ritiene inoltre che il piano proposto rappresenti un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore un dignitoso tenore di vita anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l’inevitabile lesione di tale *standard*. Da ultimo, si evidenzia come la durata complessiva del piano, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile (7 anni) appare comunque accettabile.

Del resto il piano si attesta nel limite di circa 5-7 anni dall’omologa, elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l’istituto - resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l’accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della *ratio* che governa la normativa e tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (in tal senso cfr., *ex multis*, Tribunale di Catania 27.04.2016;; Tribunale di Cuneo 03.03.2018; Tribunale di Livorno 8.11.2017; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14.02.2017; Tribunale di Napoli ordinanza 14.11.2017).

PQM

Letto l’art. 12 bis Legge 3 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da [REDACTED];

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonchè di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti;

Il divieto per il debitore di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;

che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata.

ATTRIBUISCE

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte dei debitori ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 9.12.2021

Il Giudice

Dott.ssa Ambra Alvano